

## DICHIARAZIONI

---

### ***770/2018: l'Agenzia delle Entrate approva il modello***

di **Dottryna**



**770/2018 l'Agenzia delle Entrate approva il modello utilizzabile dai sostituti d'imposta per comunicare le ritenute, i versamenti e le compensazioni operate, nonché i crediti d'imposta utilizzati e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte nel modello 770/2018 approvato con Provvedimntno dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2018.**

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i sostituti d'imposta sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770. Tale termine, ormai a regime, è stato prorogato dal 31.07 al 31.10 di ogni anno dalla [L. 205/2017, art. 1, comma 933, lettera a\)](#). A partire dal 2017 il modello 770 "unifica" i precedenti modelli "semplificato" e "ordinario" accorpandoli **in un'unica dichiarazione**. Pertanto, i relativi quadri sono ora parte di un unico modello il quale va utilizzato per comunicare i dati relativi:

- le **ritenute operate** nonché i versamenti e le **compensazioni** operate;
- i **crediti d'imposta** utilizzati;
- le somme liquidate a seguito di **pignoramento presso terzi**.

La **dichiarazione dei sostituti d'imposta** si compone delle seguenti **2 parti**:

**Certificazione Unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta **per comunicare in via telematica alle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate, nonché** gli altri dati **contributivi e assicurativi**. Il modello contiene, in particolare, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed

assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata per il periodo d'imposta precedente.

### **Modello 770**

deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica alle Entrate i **dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni** effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere, inoltre, utilizzato dagli **intermediari e dagli altri soggetti** che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Nonostante l'unificazione del modello, resta ferma la **facoltà** per i sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati di **suddividere il modello 770** in più parti, inviando **"separatamente" i flussi** riferiti alle 5 diverse tipologie di ritenute operate (dipendente, autonomo, capitale, locazioni brevi e altre ritenute).

In particolare, si fa presente che:

- **laddove il modello sia inviato** attraverso un **"unico flusso"**, questo dovrà contenere i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (di lavoro dipendente, autonomo, di capitale, locazioni brevi e diversi), e comprendere, oltre al frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, se ricorrono le condizioni per la relativa compilazione.
- **se il sostituto d'imposta sceglie** di trasmettere i dati in **"più flussi"** occorrerà **inviare "separatamente"**, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX e SY relativi:
  1. alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  2. alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  3. ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;
  4. ritenute operate

sempreché siano stati trasmessi entro le scadenze sia le certificazioni relative il lavoro dipendente e assimilati, sia le certificazioni relative lavoro autonomo, provvigioni, locazioni brevi e redditi diversi. In tal caso, nel riquadro *"Redazione della dichiarazione"* dovranno essere **barrate le singole caselle** "Dipendente" "Autonomo" "Capitali" "Locazioni brevi" e "Altre ritenute" **per indicare il flusso che viene inviato nella dichiarazione.**

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	<input type="checkbox"/>	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute								
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	<input type="checkbox"/>	GESTIONE SEPARATA																
		Codice fiscale altro incaricato		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute						
		Codice fiscale altro incaricato		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute						

In caso di invio separato del modello, in presenza del flusso «autonomo» (cioè relativo alle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), il flusso «locazioni» dovrà essere necessariamente unito a quello «autonomo».

Si fa presente che l'invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come, ad esempio, le certificazioni da inviare ai professionisti) può avvenire anche oltre il 7 marzo, senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Quanto ai **contribuenti forfettari**, si fa presente che questi non sono tenuti a presentare il modello 770 in quanto *“non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III”* del **D.P.R. 600/1973**; tuttavia, nel modello Redditi (quadro RS), gli stessi contribuenti sono tenuti ad indicare *“il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”* ([articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#)).



La soluzione ai tuoi casi,  
**sempre a portata di mano.**

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >